

Corrispettivi elettronici e credito d'imposta

Premessa

Ancora pochi mesi e sarà obbligatoria la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. Sarà infatti il primo luglio la data in cui i contribuenti con volume d'affari superiore a 400.000 euro dovranno iniziare a memorizzare ed a trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate. L'obbligo entrerà poi a pieno regime a partire dal primo gennaio 2020.



VE50 "Modello IVA 2019" > 400.000	VE50 "Modello IVA 2019" ≤ 400.000
Obbligo a partire dal 1 luglio 2019	Obbligo a partire dal 1 gennaio 2020

ATTENZIONE! – Come confermato dalla Risoluzione 47/E del 8 maggio 2019, il limite delle 400.000 euro deve essere osservato alla data del 31 dicembre 2018 e riguarda il volume d'affari complessivo del soggetto e non il totale delle operazioni attive certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Naturale conseguenza è l'esclusione dall'obbligo di anticipazione al 1° luglio per i soggetti che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2019.

Indipendentemente dalla data in cui scatterà l'obbligo i soggetti interessati saranno tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del DPR 633/72, in dettaglio:

- le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

- le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- le operazioni esenti ex. art. 10 numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22);
- le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professioni.

OSSERVA – Con la risposta ad Interpello n. 9 del 22 gennaio 2019 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che NON saranno obbligati alla memorizzazione e comunicazione telematica dei corrispettivi coloro che effettuano le cd. vendite a distanza. Sono tali quelle vendite “senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”. Tipico esempio è costituito dal commercio elettronico indiretto (cd. commercio on-line). Tali operazioni infatti non costituiscono cessioni da/verso soggetti comunitari e pertanto non sono soggette a certificazione ma solo all'annotazione sul registro dei corrispettivi ex art. 24 DPR 633/72.

ATTENZIONE! – I soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge 190 del 2017, essendo soggetti per i quali non è previsto l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi, nel caso in cui esercitino attività rientranti nel novero di quelle indicate dall'art. 22 e fatti salvi interventi ad hoc prima del 1 gennaio 2020, saranno tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Il credito d'imposta

L'art. 17 del D.L. 119/2018, oltre a prevedere l'introduzione dell'obbligo, introduce la possibilità di beneficiare, per gli anni 2019 e 2020, di un credito d'imposta in ragione delle spese sostenute dal contribuente per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

NOTA BENE - In particolare, è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto di nuove apparecchiature e 50 euro in caso di adattamento di apparecchiature già esistenti. Tali importi, naturalmente, saranno riconosciuti per singolo apparecchio, pertanto, nel caso in cui un soggetto si trovasse nella situazione di dover acquistare più apparecchi e doverne adattare altri, potrà godere, nel rispetto di determinate condizioni, di un credito d'imposta pari al 50% fino ad un massimo di 250 euro di quanto speso per l'acquisto di ciascun terminale oltre al 50% fino ad un massimo di 50 € di quanto speso per l'adattamento di ciascun terminale già in suo possesso.

Affinché si possa usufruire del credito d'imposta il provvedimento prot. 49842/2019 stabilisce che la spesa debba essere documentata da fattura (e non potrebbe essere altrimenti) e che il relativo pagamento debba avvenire con modalità tracciabile.

Saranno dunque ammessi pagamenti tramite bonifico, carta di credito, carta di debito, assegni e ogni altro mezzo che ne consentano la tracciabilità restando sostanzialmente esclusi i soli pagamenti per contanti.

MODALITA' DI PAGAMENTO AMMESSE	
✓	Addebito diretto
✓	Bonifico bancario
✓	Bonifico postale
✓	Bollettino postale
✓	Carte di debito
✓	Carte di credito
✓	Carte prepagate
✓	Altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l'addebito in conto corrente
X	Contanti

Modalità e termini per l'utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da inviarsi tramite canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel – Fisconline), non sarà dunque ammesso l'invio della delega di pagamento attraverso i canali internet banking.

All'utilizzo in compensazione del credito non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (250.000 euro per singolo anno d'imposta dei crediti d'imposta indicati in RU) e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, 700.000 euro).

INFORMA - Con la Risoluzione n. 33 del 1° marzo 2019 L'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6899 denominato "Credito di imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali sono effettuate la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri". Tale codice dovrà essere evidenziato nella sezione "Erario", andrà inoltre valorizzato (oltre all'importo del credito utilizzato nella colonna "importi a credito compensati") il campo "anno di riferimento" indicando l'anno in cui il credito è maturato.

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		6899		2019		25000	
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					B	25000	SALDO (A-B)
							-25000

Riguardo al momento dal quale il credito d'imposta potrà essere utilizzato, il Provvedimento 49842 conferma quanto già stabilito dal DL 119/2018 ossia l'utilizzo in compensazione è ammesso a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sia stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

OSSERVA - Sarà dunque necessario aver contabilizzato la fattura che certifica il sostenimento della spesa (a nulla rilevando il fatto che essa sia stata semplicemente emessa e ricevuta) ed averla pagata con modalità tracciabile.

Quindi se si ipotizza che la fattura venga registrata a giugno 2019 e pagata a luglio 2019, il relativo credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 20 agosto 2019 (data in cui cade la prima liquidazione IVA successiva al mese in cui sono soddisfatti i requisiti della registrazione e pagamento) nel caso in cui si tratti di un soggetto con liquidazione IVA mensile o

18 novembre 2019 (il 16 cade di sabato) nel caso in cui si tratti di un soggetto con liquidazione IVA trimestrale.



Effetti sulla dichiarazione dei redditi: il quadro RU

Il fatto di aver registrato la fattura relativa all'acquisto o adeguamento, di averla pagata, di aver rispettato i termini per l'utilizzo in compensazione, di aver compilato correttamente il modello F24 e di averlo inviato tramite i canali messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate non è sufficiente per vedersi riconosciuto il credito d'imposta.

Per completare l'iter, infatti, sarà necessario compilare il quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il credito è sorto e (nel caso si tratti di anno diverso) è stato utilizzato.

Ancora una volta è il Provvedimento 49842/2019 a sottolineare tale onere laddove al punto 1.4 stabilisce che "il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo".

Modalità di compilazione quadro RU:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice investimenti pubblicitari	Eventuale credito residuo dalla precedente dichiarazione					
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI		F 9							
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00				
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)					,00				
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00) ³					,00				
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					,00				
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e occasionali)	IVA (Saldo)	IRES (Accenti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP		
	RU8	Credito d'imposta riversato					,00				
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)					Art. 1260 c.c.	Art. 43-ter DPR 602/73			
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)					,00				
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso					,00				
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					Vedere istruzioni				

Credito d'imposta maturato nel periodo cui si riferisce la dichiarazione

Credito d'imposta utilizzato in compensazione nel periodo cui si riferisce la dichiarazione

Credito d'imposta residuo al netto delle eventuali compensazioni effettuate

ATTENZIONE! – I righi non indicati non andranno compilati. In particolare, non dovrà essere compilato il rigo RU7 destinato a dare evidenza alle cd. “compensazioni interne” ossia quelle compensazioni effettuate senza l’esposizione sul modello F24 (comportamento non consentito per il credito d’imposta in oggetto).

OSSERVA – La compilazione del quadro RU per l’indicazione del credito d’imposta derivante da adeguamento tecnologico per l’invio dei corrispettivi è già possibile dai Modelli Redditi 2019. Ciò per consentirne la fruizione a quei soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (annualità 2018-2019) che sono, attualmente, gli unici soggetti che possono compilare tale quadro.

Caso pratico

La società Alfa (con liquidazione mensile) ha acquistato 9 misuratori fiscali per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e ne ha adeguati 4.

In data 6 maggio riceve la seguente fattura di cui si riporta la copia analogica:

<i>Registratori di Cassa Srl</i> Via Verdi, 1 Roma P.I. e C.F.: 0000000001			Spett.le Alfa Srl Via Verdi, 2 Roma P.I. e C.F.: 0000000022	
			N. FATTURA	DATA FATTURA
			195	03/05/2019
DESCRIZIONE	TIPOLOGIA OPERAZIONE	PZ	IMPORTO UNITARIO	TOTALE IMPONIBILE
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000147	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000148	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000149	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000150	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000151	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000152	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000153	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000154	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000155	Vendita	1	430,00	430,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 08Y74	Adeguamento	1	180,00	180,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 08Z45	Adeguamento	1	180,00	180,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 09F77	Adeguamento	1	180,00	180,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 02C56	Adeguamento	1	180,00	180,00
			TOTALE	4.590,00
			TOTALE IMPONIBILE	4.590,00
			IVA 22%	1.009,80
			TOTALE FATTURA	5.599,80

Pagamento a mezzo bonifico bancario vista fattura
IBAN: IT00A00000000000000000001

La fattura viene contabilizzata nello stesso mese di maggio ma viene pagata solo in data 19 giugno 2019 a mezzo bonifico bancario.

Sarà quindi giugno il mese in cui sono state soddisfatte le prime due condizioni per usufruire del credito d'imposta (registrazione e pagamento) che, pertanto, visto che la Società Alfa liquida l'IVA mensilmente, potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 16 luglio 2019.

A questo punto si procede al calcolo del credito d'imposta spettante:

DESCRIZIONE	TOTALE IMPONIBILE	50%	CONTROLLO SOGLIA	CREDITO SPETTANTE
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000147	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000148	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000149	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000150	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000151	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000152	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000153	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000154	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 000155	430,00	215,00	215 < 250	215,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 08Y74	180,00	90,00	90 > 50	50,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 08Z45	180,00	90,00	91 > 50	50,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 09F77	180,00	90,00	92 > 50	50,00
Misuratore fiscale Telematico matricola n. 02C56	180,00	90,00	93 > 50	50,00
TOTALE CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE				2.135,00

La società Alfa pur potendo utilizzare il credito a disposizione a partire dal 16 luglio 2019 ne utilizza una parte solo in data 16 dicembre 2019 per compensare l'IVA a debito relativa al mese di novembre pari ad euro 1.500,00

SEZIONE ERARIO		codice tributo	razionalizzazione/regione/prov./mese ril.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		6899		2019		1 500 000	
RITENUTE ALLA FONTE		6011		2019	1 500 000		
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI							
codice ufficio	codice atto						
TOTALE A					1 500 000 B	1 500 000	SALDO (A-B) 0,00

A questo punto non resterà altro che compilare correttamente il quadro RU del Modello Redditi 2020

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice investimenti pubblicitari							
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO CORRISPETTIVI		F 9								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione										,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)										,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00) ³										2.135,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24										1.500,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e accantonamenti)	IVA (Soldo)	IRES (Accantonamenti)	IRES (Soldo)	Imposta sostitutiva	IRAP			
	RU8	Credito d'imposta riversato										,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)										,00
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)										,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso										,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)										635,00

NOTA BENE- Il credito residuo indicato in RU12 dovrà essere riportato nel rigo RU2 del Modello Redditi 2021.

Allegato 1

L'Esperto risponde...

Oggetto: Il rilascio dello scontrino o ricevuta al cliente

DOMANDA

Con l'introduzione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate gli esercenti saranno ancora tenuti al rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale al cliente?

RISPOSTA

Come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e dal decreto ministeriale 7 dicembre 2016, gli esercenti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 DPR 633/72 e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri non sono tenuti al rilascio dello scontrino o ricevuta fiscale. Essi sono d'altro canto tenuti al rilascio del "Documento Commerciale" emesso attraverso gli stessi strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi su idoneo supporto cartaceo avente le dimensioni tali da garantirne la leggibilità (previo accordo con il cliente possono essere emessi anche in formato elettronico). Il Documento Commerciale, inoltre, dovrà contenere i seguenti elementi obbligatori:

- a) data e ora di emissione;
 - b) numero progressivo;
 - c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell'emittente;
 - d) numero di partita IVA dell'emittente;
 - e) ubicazione dell'esercizio;
 - f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC);
 - g) ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato
-